

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25994 del registro di segreteria, proposto dal sig. L. I., nato ad Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco ARRICA (C.F. RRCFNC65D16B354S) pec studiolegalearrica@pec.giuffre.it) e Paolo CADEDDU (C.F. CDDPLA62P28B354T) pec avvpaolocadeddu@pec.giuffre.it), presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 1, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS, sede di Cagliari, Viale Regina Margherita n. 1, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2024, gli Avvocati Francesco ARRICA e Paolo CADEDDU, nell'interesse del ricorrente, e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

con atto depositato in data 12 luglio 2023, il signor L. ha presentato ricorso per ottenere il riconoscimento e l'accreditamento presso l'INPS dei contributi figurativi che gli sarebbero spettati, quale lavoratore subordinato posto in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il periodo dal 1° febbraio 1978

al 16 gennaio 1981, riconoscendo il diritto al ricalcolo del trattamento di pensione goduto, compresi gli arretrati, dichiarando tenuto l'I.N.P.S. al ricalcolo della pensione n. 70514610 dalla data di decorrenza della pensione (1.7.2021) e a corrispondere le differenze fra i ratei della pensione così riliquidata e quelli effettivamente corrisposti dall'1.7.2021, con interessi di legge e rivalutazione; con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.

Nell'atto introduttivo del giudizio è stato rappresentato quanto segue.

Il ricorrente dal 1981 al 1994 ha lavorato presso il Comune di Selargius e poi presso il Comune di Assemini, quale dipendente, ed è in quiescenza a decorrere dal 1° luglio 2021.

Prima di essere assunto presso la Pubblica Amministrazione, il sig. L. ha prestato la sua opera quale lavoratore subordinato nel settore privato dal 28/6/1977 al 27/1/1981 presso lo stabilimento, posto nell'area industriale di Cagliari – Macchiareddu, della SACEM (SARDA COSTRUZIONI E MONTAGGI) s.p.a., avente all'epoca sede legale nella Via Stilicone n. 39, Milano, quale operaio 2° livello.

Il sig. I. L., assieme agli altri lavoratori addetti allo stabilimento della SACEM di Macchiareddu, è stato sospeso dal lavoro, da parte della direzione aziendale, nel febbraio 1978 e gli è stato accordato il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), per il periodo dal 1° febbraio 1978 al 16 gennaio 1981; ha dunque percepito, da parte dell'INPS, l'assegno di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nel periodo dal febbraio 1978 al gennaio 1981.

Secondo la prospettazione difensiva, per tale periodo di fruizione della Cassa

Integrazione spetterebbe al sig. L. I. il riconoscimento dei contributi figurativi, utili ai fini del diritto e del calcolo della pensione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20/5/1975 n. 164 allora in vigore, rubricato “Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale”.

Nel ricorso si richiamano, inoltre, il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983 n. 638, e l'art. 6 D. Lgs. n. 148/2015.

Il sig. L., in data 18/2/2013, aveva chiesto all'INPS l'estratto conto previdenziale, e aveva così scoperto che il suddetto periodo di cassa integrazione non era stato in alcun modo conteggiato. Nell'estratto risultavano, infatti, accreditati i contributi solo per il periodo fino a gennaio 1978 relativi al servizio presso la SACEM s.p.a. e poi, di nuovo, a partire da gennaio 1981, ossia da quando era stato assunto presso il Comune di Selargius. Il sig. L. aveva, quindi, presentato tramite il Patronato INAS una apposita segnalazione telematica, ricevuta dalla sede INPS di Assemini in data 27/10/2015 con prot. n. INPS:1794.27/10/2015.0016485, alla quale però non aveva fatto seguito alcuna risposta.

Successivamente, con racc. a.r. a firma dei patrocinatori, ricevuta dall'INPS di Cagliari il 29 settembre 2016, erano state chieste spiegazioni sulla pratica e, comunque, il riconoscimento dei contributi figurativi del sig. L. per il periodo trascorso in Cassa integrazione Straordinaria.

L'INPS di Cagliari rispondeva, con lettera del 15/11/2016, asserendo che non fosse possibile l'accredito dei contributi figurativi a favore del ricorrente, perché agli atti dell'Istituto non vi era la documentazione necessaria, non avendo il datore di lavoro trasmesso il modello IGI 1bis, e affermando che,

comunque, avrebbe proceduto a un riesame della situazione qualora il sig. L. avesse trasmesso idonea documentazione.

Con lettera degli Avvocati ARRICA e CADEDDU, allegata a un messaggio via PEC del 24/3/2017, veniva trasmesso un certificato, rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro e Formazione Professionale, nel quale si attestava che il ricorrente aveva frequentato, nel periodo dal 3/9/1979 al 23/12/1980, il Corso per lavoratori in C.I.G. n. I°/M/18 area meccanica 1° livello, istituito presso il C.R.F.P. di Via Is Mirrionis a Cagliari, ai sensi della Legge 501/1977, e si evidenziava che da tale documentazione appariva evidente che il sig. L. era stato posto in Cassa Integrazione nel periodo in discussione, essendo detto corso riservato ai lavoratori in C.I.G., come risultava espressamente dal certificato rilasciato dalla Regione, e si chiedeva nuovamente il riconoscimento della contribuzione figurativa. La richiesta, inviata via PEC, veniva ritualmente protocollata in data 27 marzo 2017 dalla Direzione Provinciale INPS di Cagliari, con prot. INPS.1700.27/03/2017.0081965, la quale non faceva pervenire alcuna comunicazione in merito.

Il sig. L. presentava allora, in data 10/11/2017, ricorso amministrativo al Comitato gestione prestazioni temporanee presso l'INPS, ma, ancora una volta, non riceveva alcuna comunicazione della decisione.

Neppure il tentativo di ottenere documentazione dal Ministero del Lavoro aveva esito, giacché la Direzione generale Ammortizzatori sociali rispondeva, con mail del 5/5/2021, che l'archivio cartaceo era di fatto inaccessibile causa Covid e che avrebbe provveduto a far sapere quando si sarebbe potuta recuperare la pratica, senza però poi inviare alcuna altra comunicazione in

merito.

Il sig. L. proponeva dunque ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario e, nel frattempo, aveva modo di recuperare documentazione comprovante la effettiva corresponsione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria da parte dell'INPS (indicata dettagliatamente nel ricorso).

Il Giudice del lavoro dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con sentenza del 16/09/2023, conseguentemente, la causa veniva riassunta davanti alla Corte dei conti.

L'INPS, costituitosi in giudizio con il patrocinio degli avvocati Alessandro DOA, Marina OLLA e Stefania SOTGIA, ha depositato memoria difensiva in data 6 febbraio 2024, nella quale ha chiesto di rigettare il ricorso, stante l'intervenuta prescrizione, ovvero perché infondato; con vittoria di spese e competenze, come per legge.

L'Istituto ha ribadito le argomentazioni difensive presentate nel giudizio davanti al giudice ordinario, ma ha evidenziato che l'anno 1981 era già stato valorizzato, e che, rivalutata la certificazione depositata nel giudizio RG 3012/18 (ovvero la c.d. certificazione corresponsione integrazione salariale, relativa agli anni 1980 e 1981), l'INPS ha riconosciuto anche il periodo di contribuzione figurativa relativo al 1980.

In relazione ai restanti periodi pretesi dal ricorrente, nella memoria si riportano le difese svolte davanti al Tribunale di Cagliari: “.. Si eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale ovvero decennale del preteso diritto ... mentre non esiste una soluzione unica quanto alla definizione della natura e della funzione dei contributi complessivamente considerati, tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla medesima disciplina

della prescrizione (dettata dalla L. n. 335 del 1995), alla quale non c'è dunque alcuna ragione logico-giuridica per non sottoporre anche le somme pagate dal datore per la collocazione in mobilità dei lavoratori. (cfr da ultimo, Cassazione Civile Sez. Lav. n. 2121/18)...) Da ultimo, per mero scrupolo difensivo, si rileva la correttezza dell'azione amministrativa, in quanto l'ente ha dovuto prendere atto dell'assenza della documentazione idonea a comprovare il periodo utile a far valere la contribuzione per cui è causa”.

All'udienza del 23 febbraio 2024 l'Avvocato OLLA ha dichiarato che l'INPS ha proceduto in conformità a quanto deciso dal Giudice del lavoro e che secondo l'ufficio amministrativo non c'è modo, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, di riconoscere altri periodi di contribuzione.

L'Avvocato CADEDDU ha evidenziato che il riconoscimento dei periodi di cui agli anni 80 – 81 è avvenuto da parte dell'INPS solo dopo il deposito del ricorso davanti alla Corte dei conti e che non sarebbe decorso alcun termine prescrizione, atteso che l'INPS ha rilevato nella propria difesa l'assenza della documentazione idonea a comprovare il periodo utile a far valere la contribuzione per cui è causa. Su domanda del Giudice, al fine di chiarire quali documenti mancherebbero ai fini dell'accoglimento della domanda del ricorrente, l'Avvocato OLLA, ritenuto necessario confrontarsi con gli uffici amministrativi, ha chiesto un breve rinvio al fine di riverificare il fascicolo del ricorrente e individuare e depositare gli atti (circolari e altri documenti) che ostano all'accoglimento della domanda del sig. L. e al riconoscimento dei contributi figurativi per il periodo in CIGS dal 1° febbraio 1978 al 16 gennaio 1981.

Il Giudice monocratico ha, quindi, pronunciato l'ordinanza n. 24/2024 e ha fissato per la prosecuzione della causa l'udienza del 23 luglio 2024, assegnando alle parti il termine di 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive.

L'8 marzo 2024 l'INPS ha depositato note autorizzate, nelle quali ha rimarcato come la documentazione prodotta in causa non sia idonea a comprovare quanto dedotto dal ricorrente. A tal fine, per consolidata giurisprudenza, nessun rilievo può essere riconosciuto alla dichiarazione dei redditi predisposta dall'interessato, in quanto documentazione di origine unilaterale; né possono ricavarsi dati utili dalle ulteriori produzioni. Nelle note si osserva, inoltre, come l'Istituto, per mera volontà conciliativa e per venire incontro alle esigenze dell'assicurato, avendo già accreditato il 1981, ha anche riconosciuto la contribuzione figurativa relativa al 1980, valorizzando la certificazione salariale rilasciata dall'Ente, benché la stessa non chiarisse il numero di settimane maturate nel corso dell'anno, elemento necessario per l'accredito. Fatta la sopra esposta premessa, si sottolinea come, negli anni per cui è causa, affinché l'Ente Previdenziale potesse riconoscere la contribuzione figurativa per i periodi di cassaintegrazione, il datore di lavoro doveva compilare un apposito modello; in particolare, le aziende dovevano trasmettere, terminato il periodo di CIG, il mod IGI 1 fino al 21/06/1975 e il modello IGI 1/bis dal 22/06/1975. Documentazione evidentemente non presente per il ricorrente.

In conclusione, l'INPS ha confermato la richiesta di rigettare il ricorso, stante l'intervenuta prescrizione, ovvero perché infondato; con vittoria di spese e competenze, come per legge.

A causa del trasferimento della causa ad altro magistrato, l'udienza già fissata

è stata rinviata al 18 dicembre 2024.

Il 6 dicembre 2024 i difensori del ricorrente hanno depositato note autorizzate, nelle quali hanno preso atto che l'Istituto Previdenziale ha riconosciuto, a favore del sig. L. , i contributi figurativi quantomeno per il periodo 1/1/1980 - 16/1/1981, a dimostrazione della fondatezza della richiesta di riconoscimento dei detti contributi per il periodo trascorso in Cassa Integrazione, avanzata col ricorso; hanno, comunque, evidenziato che vi sono ancora altri periodi di Cassa Integrazione, dei quali si chiede il riconoscimento, ossia quelli dal 1° febbraio 1978 al 31/12/1979; a tal proposito hanno contestato l'eccezione di prescrizione proposta dall'INPS con riferimento a tali periodi. Riguardo poi alle spese del giudizio, hanno osservato che il riconoscimento del periodo gennaio 1980 – gennaio 1981 da parte dell'INPS, circostanza che comproverebbe la fondatezza del ricorso, è arrivato solo dopo la notifica del ricorso avanti la Corte dei conti, nonostante l'Istituto disponesse dei prospetti di pagamento del trattamento di Cassa Integrazione a favore del sig. L. dei citati anni, sin dal giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Cagliari, nel quale erano stati già depositati in causa.

I difensori hanno chiesto, pertanto, che la Corte voglia tener conto di ciò ai fini delle spese del giudizio.

All'udienza del 18 dicembre 2024 l'Avvocato CADEDDU ha ribadito che per il 1980 i contributi sono stati riconosciuti solo dopo la presentazione del ricorso e ha ricordato che la difesa ha prodotto un certificato rilasciato dall'Assessorato Regionale del Lavoro che attesta che il sig. L. nell'anno 1979 ha frequentato un corso che era riservato ai soli cassaintegrati, che, seppure indirettamente, attesterebbe il requisito per il riconoscimento dei contributi

figurativi anche per il periodo della partecipazione al corso. Purtroppo, a causa del lungo tempo trascorso, di ripetuti incendi e della scarsa organizzazione degli archivi, le ricerche fatte presso il Ministero del Lavoro si sono rivelate infruttuose. Ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese. A domanda del Giudice, ha dichiarato di ritenere che la prescrizione non si sia verificata in base delle disposizioni dell'ultimo decreto-legge che ha prorogato i termini sino a dicembre 2024, come indicato nelle note depositate da ultimo.

L'Avvocato DOA ha confermato che la posizione ufficiale dell'Istituto è dichiarata nella memoria di costituzione e nelle note depositate. Manca la documentazione indispensabile perché l'Ente Previdenziale, per gli anni oggetto della causa, possa riconoscere la contribuzione figurativa per i periodi di cassaintegrazione. Il datore di lavoro doveva compilare l'apposito modello, che non risulta presente nella documentazione in atti del ricorrente. E' stato possibile valorizzare gli anni 80 e 81, ma non i precedenti. Per la prescrizione, si rimette agli atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, si prende atto della circostanza che l'INPS ha riconosciuto la pretesa avanzata dal ricorrente con riferimento agli anni 1980 e 1981, in relazione ai quali non vi è, quindi, luogo a provvedere, essendosi sostanzialmente verificata una cessata materia del contendere.

Ciò premesso, sulla base degli atti di causa, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con riferimento agli anni 1978 e 1979.

Innanzitutto, questo Giudice ritiene che non meriti accoglimento l'eccezione

di prescrizione, trattandosi di un diritto non soggetto a domanda, ma da riconoscere automaticamente al verificarsi di determinati eventi.

Nel merito, da un lato l'inadempimento nel fornire la documentazione non può essere posto a carico del sig. L. , ma del datore di lavoro privato che ha omesso di presentare il modulo necessario, dall'altro l'INPS, che ha corrisposto al ricorrente l'assegno di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nel periodo dal febbraio 1978 al gennaio 1981, avrebbe dovuto acquisire al suo interno gli atti necessari a risolvere la controversia.

La certificazione corresponsione integrazione salariale relativa agli anni 1980 e 1981, rilasciata successivamente dall'Istituto previdenziale, pur non accurata e imprecisa in relazione ai periodi interessati, e di ciò non si può fare carico al sig. L. , appare comunque idonea a risolvere la vertenza.

Tutta la documentazione agli atti è indice del fatto che all'interno della Pubblica Amministrazione i diversi Enti non dialogano tra loro, ma interpongono ostacoli insuperabili a chi cerca di ottenere quanto gli spetta (emblematica la condotta del Ministero del Lavoro).

I certificati prodotti dalla difesa del ricorrente, esaminati congiuntamente, appaiono idonei a superare la mancanza del modello indicato dall'INPS per il riconoscimento del beneficio in questione, che non può essere più presentato essendo venuto meno il soggetto datore di lavoro dell'epoca.

In particolare, deve essere considerata la dichiarazione rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro e Formazione Professionale, nella quale si attesta che il ricorrente aveva frequentato, nel periodo dal 3/9/1979 al 23/12/1980, il Corso per lavoratori in C.I.G., dalla quale appare evidente che lo stesso fosse in cassaintegrazione quanto meno da

alcuni mesi prima del settembre 1979 (per poter essere inserito negli elenchi degli ammessi al corso iniziato il 3 settembre 1979), così come le certificazioni rilasciate dall'INPS e contenute negli allegati 15 e 16 al ricorso introduttivo che, pur relative al 1980 e al 1981, contengono il riferimento agli anni precedenti.

Da quanto sopra esposto appare privo di dubbio che il sig. I. L. abbia usufruito della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria dal 1° febbraio 1978 al 16 gennaio 1981 e, conseguentemente abbia diritto al riconoscimento dei contributi figurativi previsti dalla normativa in esame.

Considerato, tuttavia, che parte del periodo oggetto della pretesa in esame è stato già riconosciuto dall'INPS, il ricorso deve essere accolto parzialmente con riferimento al periodo dal 1° Febbraio 1978 al 31 dicembre 1979.

Resta assorbita ogni altra questione.

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando **accoglie parzialmente** il ricorso nei limiti espressi in motivazione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento e all'accreditamento presso l'INPS dei contributi figurativi spettanti, quale lavoratore subordinato posto in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il periodo dal 1° Febbraio 1978 al 31 dicembre 1979, con la conseguente riliquidazione della pensione in godimento.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima

limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro duemilacinquecento.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 18 dicembre 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in Segreteria il 12/02/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)